

**STATUTO ORGANICO**  
**DELL'ISTITUTO "COSTANTE GRIS"**  
**DI MOGLIANO VENETO**

**PREMESSA**

L'Istituto è sorto alla fine del XIX Secolo per fronteggiare il diffondersi nelle campagne venete della pellagra.

E' stato il primo pellagrosario d'Europa ed iniziò la propria attività il 3 ottobre del 1883.

Ispiratore, promotore e fondatore dell'iniziativa fu l'Ing. Costante Gris, da cui l'Istituto prese il nome in ricordo dell'attività e delle energie profuse, quale fondatore e primo Presidente dell'Ente. Creatolo dal nulla, il fondatore, mercé il compimento di un impegno veramente poderoso, riuscì a farlo sempre più progredire, fino a portarlo ad un alto grado di efficienza e di prestigio.

Svolse la propria attività prima come pellagrosario e quasi contemporaneamente, in considerazione che il terzo stadio della malattia comportava disturbi psichici, come struttura manicomiale.

Con il diminuire dei pellagrosi, l'Istituto si dedicò alla cura della malattie psichiatriche e successivamente anche all'assistenza di soggetti affetti da disabilità psico-fisico-sensoriali.

Sino al 1968 ebbe la gestione di due asili, uno nel centro di Mogliano Veneto ed un altro presso il corpo centrale dell'Istituto in via Torni. L'attività cessò quando, con il potenziamento delle strutture comunali, venne meno lo scopo per il quale erano stati istituiti.

Con l'evolversi ed il mutare delle condizioni della società, conformemente alla prime indicazioni statutarie, l'Istituto ha indirizzato la propria attività offrendo assistenza, cura e riabilitazione a disabili gravi e gravissimi, sia adulti che anziani, non gestibili nelle famiglie di provenienza o in altre strutture territoriali, attraverso interventi integrati sia sociali che sanitari.

Grazie alla presenza di professionalità qualificate negli ambiti sia sociali che sanitari, ed alla presenza costante dal 1888 delle Suore Maestre di Santa Dorotea, l'Istituto è cresciuto qualitativamente, valorizzando ogni possibilità di recupero delle abilità residue delle persone ospitate, cercando il loro benessere globale.

A tale crescita hanno dato il loro fattivo contributo gli eredi delle famiglie Gris, che con grande responsabilità hanno partecipato fino ad oggi al Consiglio di Amministrazione quali validi componenti.

## **CAPO I° - FINALITÀ E SCOPI DELL'ENTE**

### **ARTICOLO 1**

#### **Denominazione e natura giuridica**

L'Istituto, la cui denominazione è "ISTITUTO COSTANTE GRIS", è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) regolata dalla Legge 17.7.1890 n. 6972, dai relativi regolamenti applicativi e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

La sede legale dell'Istituto è in Mogliano Veneto - Treviso - Via Tornì 51.

### **ARTICOLO 2**

#### **Scopi e finalità**

L'Istituto è una struttura socio-sanitaria di rilevanza regionale, che si pone lo scopo di assistere, curare e riabilitare soggetti, in particolare adulti ed anziani, prevalentemente della Regione Veneto, affetti da gravi disabilità psico-fisico-sensoriali da qualsiasi causa dipendenti, specie se non abbienti od in stato di bisogno.

Per il raggiungimento di tale scopo attua interventi di cura, mantenimento e riabilitazione socio-sanitaria, che comprendono trattamenti terapeutici, rieducativi, occupazionali e attività ludico-motorie, anche con valenza sportiva.

Tali interventi sono erogati attraverso strutture residenziali, semiresidenziali, diurne ed ambulatoriali.

Collabora con tutte le realtà istituzionali e sociali del territorio, verifica la qualità dei servizi e dei trattamenti erogati, persegue anche l'obiettivo del reinserimento degli ospiti nelle famiglie e/o nelle comunità di provenienza.

L'Istituto persegue i propri scopi:

attuando interventi integrati di natura sanitaria e di natura sociale aventi pari importanza e dignità, sia sul piano scientifico, sia sul piano organizzativo;

adeguando strutture e servizi alle esigenze della società ed alle direttive della Regione o di altre autorità preposte;

realizzando iniziative e strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Al fine di erogare una sempre più qualificata assistenza socio-sanitaria e per attività di ricerca, collabora con le università e con altre istituzioni scientifiche.

L'Istituto promuove forme di collaborazione con le istituzioni del territorio per la realizzazione e/o gestione di strutture residenziali o semiresidenziali in favore delle fasce più deboli presenti nello stesso (disabili psico-fisici, anziani autosufficienti e non autosufficienti) ed offre inoltre, alle stesse istituzioni, servizi diversi, finalizzati al mantenimento dei destinatari nel proprio ambiente familiare e sociale.

L'Istituto riconosce la funzione collaborativa del volontariato all'interno dell'Ente e ne promuove la presenza secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dai propri regolamenti.

### **ARTICOLO 3**

#### **Patrimonio e mezzi**

Il patrimonio dell'Istituto è costituito da beni immobili per un valore complessivo di £. 30.963.002.000, come risulta dall'allegata documentazione, e dai beni mobili debitamente inventariati.

Per le successive modificazioni si rinvia all'inventario dell'istituto, tenuto ed aggiornato ai sensi dell'art. 18 della L. n. 6972/1890.

L'istituto provvede ai propri scopi con:

- a) il proprio patrimonio destinato alle attività istituzionali;
- b) il corrispettivo dei servizi prestati;
- c) le rendite provenienti dal suo patrimonio ed i proventi, non destinati ad aumentare il patrimonio stesso.

L'Istituto, inoltre, per raggiungere i propri scopi potrà costruire, acquistare e permutare beni mobili ed immobili, accettare contributi da Enti Pubblici e privati, donazioni, legati, eredità ed altre elargizioni, nonché assumere ogni iniziativa ritenuta rispondente alle finalità.

**CAPO II° - ORGANI ED ISTITUTI DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE**

**ARTICOLO 4**

**Organi**

Gli organi dell'Istituto sono:

Organi di Amministrazione: - il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente.

Organi di gestione: - il Direttore Generale

Organi di controllo: - il Collegio dei Revisori dei Conti.

**ARTICOLO 5**

**Consiglio di Amministrazione:  
composizione, durata in carica, scioglimento**

L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri come di seguito nominati:

due nominati dalla Provincia di Treviso;

tre nominati dal Comune di Mogliano Veneto di cui uno designato dalla famiglia Gris a garanzia e continuità dell'operato del fondatore, ed uno sentito le rappresentanze dei famigliari degli ospiti.

In caso di mancata indicazione dei membri di competenza della famiglia Gris entro i termini previsti per la presentazione delle candidature degli amministratori di nomina comunale, alla relativa nomina provvede in via sostitutiva, previa diffida, la struttura regionale competente in materia di controllo sugli organi delle IPAB.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono aver maturato una comprovata e significativa esperienza in ambito giuridico-amministrativo, e/o manageriale e/o direzionale in ambito socio-sanitario.

Le procedure di nomina sono soggette ai regolamenti previsti da ciascun Ente; in carenza, si applicano le procedure previste dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni.

Al fine di consentire l'attuazione dell'accordo di programma concordato in sede di Conferenza dei servizi istituita con DGR n. 743 del 14.3.2006, il Consiglio di Amministrazione viene così integrato:

ulteriori due consiglieri nominati dall'azienda ULSS n. 9 di Treviso in accordo con la Regione del Veneto.

L'integrazione di cui al comma precedente potrà essere inferiore ai 5 anni qualora l'attuazione dell'accordo di programma si concluda anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nella prima riunione tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente. La prima riunione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente e presieduta dal Consigliere più anziano di nomina e, in caso di parità, dal più anziano d'età.

La nomina del Presidente e dei Consiglieri è soggetta alla vigente normativa sulla ineleggibilità ed incompatibilità.

Ai membri del CdA è ammessa l'erogazione di un'indennità di funzione determinata secondo le disposizioni di legge per gli amministratori delle IPAB.

## **ARTICOLO 6**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi, gli indirizzi ed i programmi dell'Istituto, in conformità a quanto stabilito dalle norme statutarie e di legge, verifica e controlla la rispondenza dei risultati della gestione dell'Ente alle direttive generali impartite.

In particolare delibera su:

- a) Statuto e sue modifiche;
- b) regolamento organico del personale e relativa pianta organica;
- c) regolamenti interni relativi al servizio amministrativo, ai servizi generali, alle norme sull'accoglimento, sulle degenze, sulle prestazioni, sui rapporti economici e sulle dimissioni degli ospiti e ogni altro regolamento necessario alla vita e gestione dell'Istituto;
- d) bilancio preventivo e relative modificazioni;
- e) conto consuntivo;
- f) alienazione, acquisto e permuta di immobili;

- g) alienazione e acquisto di titoli del debito pubblico e altri titoli;
- h) accettazione di donazioni di beni mobili ed immobili, eredità e legati;
- i) determinazione delle rette;
- l) programmazione e indirizzi in ordine alle ristrutturazioni edilizie e nuove costruzioni.

Adotta inoltre tutti i provvedimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto relativi alle attività, ai servizi, e quant'altro necessario alla promozione e sviluppo dell'Ente.

## **ARTICOLO 7**

### **Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio è convocato in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi dal Presidente o da chi lo sostituisce.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno stabilito dal Presidente. Verranno inseriti all'ordine del giorno anche specifici argomenti richiesti, in tempo utile, da almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

Per le convocazioni d'urgenza basta che l'avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, sia recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, se questi ne è impedito, dal Vice Presidente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Direttore Generale, o chi ne fa le veci.

Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno 4 componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei presenti, tranne che per le deliberazioni per le quali è prevista dalla legge o dai regolamenti la maggioranza dei componenti del Consiglio.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voto segreto; hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

Non può prendere parte alle deliberazioni chi ha un interesse, giusto l'art. 15 della Legge 17.7.1890 n. 6972.

A parità di voti la deliberazione si intende respinta.

La stesura dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione è curata dal Direttore Generale, che ne è responsabile, o da chi ne fa le veci; i verbali vengono firmati dal Presidente e da tutti i Consiglieri intervenuti.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente ed al regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 8**

### **Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Ente, svolge funzione propulsiva dell'attività del Consiglio e ne promuove l'indirizzo politico-amministrativo, convoca e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione, verifica e controlla l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso, esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio, sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche, con operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente.

Può delegare ai Consiglieri incarichi specifici finalizzati alla proposizione di particolari iniziative ed alla verifica dei risultati sulle varie deliberazioni del Consiglio.

Adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella prima adunanza da convocarsi entro 30 giorni.

La responsabilità legale del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione è limitata a quanto loro attribuito dallo Statuto e dai Regolamenti.

## **ARTICOLO 9**

### **Direttore Generale**

Il Direttore Generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nei modi previsti dalle normative vigenti ed ha le competenze e le responsabilità stabilite dalla legge e dal presente Statuto e relativi regolamenti.

Il rapporto di lavoro con l'Istituto, sia del Direttore Generale, che dei Dirigenti, può anche essere regolato da contratto di diritto privato.

Testo approvato con Deliberazione n. 44 del 28.06.2006  
autorizzato con Decreto regionale n. 204 del 22.08.2006

E' il responsabile legale della gestione dell'Ente, sovrintende alle funzioni dei Dirigenti, ne coordina le attività ed adotta nell'interesse dell'Ente tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

Risponde dei risultati ottenuti al Consiglio di Amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere obbligatorio di legittimità su tutte le deliberazioni assunte, del quale deve essere dato atto a verbale.

## **ARTICOLO 10**

### **Revisori dei Conti**

I Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel modo e con le competenze previste dalla normativa vigente.

## **CAPO III° - DIRIGENTI**

## **ARTICOLO 11**

Per l'esecuzione delle proprie attività, l'Istituto si avvale di Dirigenti che, ai sensi di legge, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e sono responsabili delle funzioni loro affidate.

Lo Statuto, le leggi ed i regolamenti determinano le competenze e le responsabilità degli stessi, i quali, compatibilmente con l'incarico rivestito, possono essere titolari di autonomi poteri di spesa.

## **CAPO IV° - NORME GENERALI**

## **ARTICOLO 12**

### **Partecipazione dell'utenza e rapporti con il territorio**

L'Istituto promuove la partecipazione della rappresentanza degli ospiti, dei loro famigliari e dell'utenza ai sensi della normativa vigente.



Al fine di garantire quanto dichiarato al precedente comma 1 l'Istituto approva un regolamento interno ed una carta dei servizi ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale n. 3 del 10 maggio 2001 ("Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 5/2000 e dell'art. 41 comma 4 della legge regionale 9.2.2001 n. 5").

L'Istituto favorisce la costituzione di organismi rappresentativi degli ospiti e dei loro famigliari ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e segg. del regolamento regionale n. 3 del 10 maggio 2001 ("Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 5/2000 e dell'art. 41 comma 4 della legge regionale 9.2.2001 n. 5").

Al fine di agevolare la sensibilizzazione del territorio sulla realtà dell'Ente, promuove ogni utile iniziativa interna ed esterna all'Istituto.

L'Istituto può aderire ad associazioni di II.PP.A.B., di enti pubblici o del privato sociale, di qualsiasi livello territoriale, compatibilmente con la propria natura istituzionale e con le limitazioni poste dalle normative vigenti."

### **ARTICOLO 13**

#### **Servizio religioso**

I ricoverati possono farsi assistere dai Ministri del Culto che professano.

L'assistenza spirituale dei ricoverati che professano la Religione Cattolica viene affidata ad un sacerdote, su designazione dell'autorità ecclesiastica Diocesana.

### **ARTICOLO 14**

#### **Regolamenti interni**

Appositi regolamenti interni disciplinano le norme per l'ammissione, la cura, il mantenimento e le dimissioni degli ospiti, nonché il funzionamento, la gestione e l'organizzazione degli uffici amministrativi e dei servizi.

Detti regolamenti, redatti in conformità alle disposizioni legislative ed alle norme del presente Statuto, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 15**

Il presente statuto entra in vigore dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale;

Testo approvato con Deliberazione n. 44 del 28.06.2006  
autorizzato con Decreto regionale n. 204 del 22.08.2006

Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge vigenti.

## **ARTICOLO 16**

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, prosegue nel suo mandato fino a naturale scadenza secondo la disciplina del precedente statuto.